



Il Segretario Generale

C.O.N.I.
SEGRETARIO GENERALE
Partenza
N° Protocollo 0001919/16
Del 15/02/2016

Roma, 15/02/2016

Ai Sig.ri Presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali

Ai Sig.ri Presidenti delle Discipline Sportive Associate

Ai Sig.ri Presidenti degli Enti di Promozione Sportiva

Ai Sig.ri Presidenti dei Comitati Regionali CONI

Oggetto: Legge n. 12 del 20 gennaio 2016 "Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva", pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1 febbraio 2016

Cari Presidenti,

allo scopo di favorire, attraverso lo sport, l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia, la legge n. 12 del 20 gennaio 2016 - che entrerà in vigore il 16 febbraio p.v. - prevede specifiche disposizioni in materia di tesseramento, cui adeguare le Carte Federali.

Riporto, quindi, di seguito il testo integrale della normativa ed un sintetico commento interpretativo predisposto insieme all'Avv. Francesco Soro e all'Area Affari Legislativi, Istituzionali e Attività di Presidenza.

"1. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.

2. Il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta."



Il provvedimento garantisce il tesseramento dei minori stranieri, residenti in Italia almeno dal compimento del decimo anno di età, presso le società sportive affiliate alle FSN/DSA/EPS, con le stesse procedure previste per i cittadini italiani.

Nell'ottica di una lettura della norma costituzionalmente orientata – tesa ad assicurare parità di trattamento tra i minori stranieri di cui sopra – nonché tenuto conto della circostanza che l'associazione rappresenta la più comune forma giuridica adottata dai sodalizi sportivi, si ritiene che il legislatore abbia utilizzato l'espressione "società sportiva" in senso atecnico e che non abbia voluto escludere - in via indiretta - l'associazionismo sportivo dall'ambito di applicazione della normativa.

Pertanto, secondo un'interpretazione sistematica e teleologica, la disposizione deve intendersi riferita sia società che alle associazioni sportive.

Con riferimento ai soggetti che hanno presentato la richiesta per l'acquisizione della cittadinanza italiana ai sensi della legge n. 91/1992, la validità del tesseramento si protrae anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età e fino al completamento delle relative procedure.

Cordiali saluti.


Roberto Fabbicini